

Lavori digitali, dalla Regione Lazio una legge ad hoc

GIG ECONOMY

Il provvedimento
va oltre i ciclofattorini
Rischio incostituzionalità

Aldo Bottini

Mentre a livello nazionale si continua a discutere su come regolamentare il lavoro dei rider, la Regione Lazio opera una fuga in avanti e approva una sua autonoma disciplina.

La legge regionale 4/2019 (pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione il 16 aprile) contiene «disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali», e si propone obiettivi piuttosto ambiziosi e che trascendono i confini regionali: tra gli altri, «migliorare la trasparenza del mercato del lavoro digitale» nonché «contrastare il lavoro non sicuro e ogni forma di disuguaglianza e di sfruttamento».

Quando però dalle dichiarazioni di principio si passa alle disposizioni precettive, si incontrano non pochi dubbi e criticità. Innanzitutto la stessa definizione di lavoratore digitale si presta a ricomprendere situazioni che vanno ben oltre il lavoro dei riders: «lavoratore...che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offre la disponibilità della propria attività di servizio all'impresa, di seguito denominata piattaforma digitale, che organizza l'attività al fine di offrire un servizio a terzi mediante l'utilizzo di un'applicazione informatica, determinando le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo».

A questi lavoratori devono essere garantite tutele in tema di salute e sicurezza che dovranno essere individuate dalla Giunta regionale con una delibera. Sono poi previsti diritti di informazione (e di formazione)

sulle modalità di svolgimento dell'attività e sui relativi rischi. Tra i contenuti dell'informativa dovuta, anche le «modalità con cui l'algoritmo determina l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizio», il che appare piuttosto problematico, posto che potrebbe coinvolgere profili di segreto industriale.

Ma i problemi maggiori sorgono quando la legge regionale si spinge a dettare regole sul compenso dovuto ai «lavoratori digitali». Qui la norma prescrive un compenso «a tempo», non inferiore «alla misura oraria minima determinata dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative», con espresso divieto di cottimo e con una maggiorazione se prevista dal contratto collettivo.

Ci si inoltra in questo modo sul terreno della regolamentazione del rapporto di lavoro, con conseguente elevatissimo rischio di incostituzionalità, considerato che l'ordinamento civile (in cui rientrano i rapporti contrattuali) è materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. Inoltre il cottimo è una delle forme di possibile retribuzione previste dal Codice civile.

Qualche perplessità suscitano anche, al di là delle buone intenzioni, le disposizioni in materia di tutele assistenziali e previdenziali.

Non si può infine non rilevare come, al di là delle considerazioni più strettamente giuridiche, appaia piuttosto incongruo pensare che un'attività imprenditoriale che si svolge con caratteristiche uniformi su tutto il territorio nazionale possa trovarsi ad affrontare regolamentazioni difformi (con relative sanzioni, come nel caso della legge laziale) a seconda della regione in cui si trova a operare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo